



COMUNE DI RUTIGLIANO
PROVINCIA DI BARI

COPIA ORDINANZA PER ALBO PRETORIO VIRTUALE
Registro Generale n. 76

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 53 del 17-05-20

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA PER GLI INCENDI BOSCHIVI, RELATIVAMENTE
A TUTTE LE AREE BOScate, ARBORATE E A PASCOLO DEL
TERRITORIO COMUNALE.**

IL SINDACO

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 27/04/2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30/04/2020, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020;

RILEVATO che il Sindaco in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile provvede ad emanare apposita ordinanza nonché ad adottare iniziative opportune affinché il predetto decreto abbia la massima divulgazione e applicazione sul territorio;

CONSIDERATO che, con l'approssimarsi della stagione estiva, si rende necessario adottare opportuni provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il degrado delle condizioni ambientali;

RITENUTO

- di dover sensibilizzare i cittadini al fine di prevenire il fenomeno degli incendi boschivi;
- di dare esecuzione a quanto stabilito dall'art. 8 del predetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213/2020;

RENDE PUBBLICO

il contenuto del D.P.G.R. n. 213 del 27/04/2020 formato dai seguenti articoli:

Art. 1) Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di

necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2) Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Art. 3) Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Art. 4) Concorso degli Enti Locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della Legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della Legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2020, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5) Disposizioni Transitorie

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

Art. 6) Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Ai trasgressori dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Art. 7) Vigilanza

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di vigilanza ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 8) Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 9) Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a-i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Art. 10) Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 11) Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 27 aprile 2020

Dott. Michele Emiliano

TANTO PREMESSO E RITENUTO

VISTO il D.lvo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;

VISTO il D.lvo n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. n. 59/1997”;

VISTO il D.L. n. 59 del 15/05/2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito con modificazioni in L. n. 100 del 12/07/2012;

VISTO il D.lvo n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”, che agli artt. 3 e 6 riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;

VISTO il D.lvo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 30/11/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 12/05/1997 “Norme in materia di bruciatura delle stoppie”;

VISTA la Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;

VISTA la Legge Regionale n. 53 del 12 dicembre 2019 “Sistema Regionale di Protezione Civile”;

VISTA la deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 585 del 10 aprile 2018 “Legge n° 353/2000 e L.R. n° 18/2000 e L.R. n° 7/2014 “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020” – Approvazione”;

ORDINA

1. di confermare, nel periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2020**, lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale.
2. per effetto di tale stato di pericolosità, chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità Locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;
3. durante il periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2020**, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. n. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato:**
 - ✓ accendere fuochi di ogni genere;
 - ✓ far brillare mine o usare esplosivi;
 - ✓ usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - ✓ usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - ✓ tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - ✓ fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - ✓ esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi di artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - ✓ transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - ✓ transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti;
 - ✓ abbandonare i rifiuti nei boschi o in discariche abusive.
4. gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio comunale devono rispettare le disposizioni dettate dalla L.R. n. 38 del 12 dicembre 2016;

I N F O R M A

La Cittadinanza che:

- a) le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni previste dall'art. 2 del D.P.G.R. n. 213/2020, così come puntualmente riportati al punto 3) della presente ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14;
- b) le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni previste dall'art. 3 del citato D.P.G.R. n. 213/2020, così come indicato al punto 4 della presente ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016:
 - I. da € 500,00 a € 2.500,00 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
 - II. da € 1.000,00 a € 5.000,00 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;

- III. da € 1.000,00 a € 5.000,00 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla citata L.R. n. 38/2016;
 - IV. da € 250,00 a € 1.250,00 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
 - V. da € 1.000,00 a € 5.000,00 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
- c) i numeri telefonici utili in caso di avvistamento di incendio sono:
- ☎ 1515 Corpo Forestale dello Stato;
 - ☎ 115 Vigili del Fuoco;
 - ☎ 080/4763720 Comando Polizia Locale di Rutigliano;
 - ☎ 080/4761010 Carabinieri di Rutigliano;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza, per accertamenti, controllo e vigilanza, per quanto di rispettiva competenza:

- al Comando Polizia Locale di Rutigliano;
- al Comando Stazione Carabinieri di Rutigliano;
- al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Bari;
- al Consorzio Vigilanza Rurale ed Urbana di Rutigliano;

Altresì, la notifica della presente ordinanza:

- alla Città Metropolitana, con sede a Bari in Via Castromediano n. 118;
- alle Ferrovie del Sud Est - Via Amendola n. 106/D - Bari;
- all'U.T.C. Area Manutenzioni e LL.PP. nonché all'Area Edilizia Privata;
- all'Ufficio AA.PP. del Comune di Rutigliano;
- alla ditta "Vito Gassi di Carmine Esposito & C" s.a.s., in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede in Rutigliano alla Via Campania n. 20/22;
- alla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - Sezione di Rutigliano, con sede in L.go Pineta n. 15;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- resa pubblica mediante affissione di manifesti per le vie cittadine;
- inserita nel sito ufficiale del Comune di Rutigliano (BA) <http://www.comune.rutigliano.ba.it/>;

Di dare atto che a norma dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241 del 07/08/1990, così come modificata dalle Leggi n. 15 del 11/02/2005, n. 80 del 14/05/2005, n. 40 del 02/04/2007, n. 69 del 18/06/2009, n. 122 del 30/07/2010 e [D.lvo n. 104 del 2 luglio 2010](#), avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, ai sensi dell'art. 29 del D.lvo n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii., oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione dell'art. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio "on line".

Il Sindaco
F.to Valenzano Giuseppe